SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E CON LINGUA D'INSEGNAMENTO LADINA IN ORTISEI

# Art. 1

Per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le norme contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei |
| Estremi | Legge 21 ottobre 1957, n. 1052 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle-scuole-con/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it